



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 in data 26 aprile 1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 1 aprile 2004

Depositato nella Segreteria Comunale, alla libera visione del pubblico, dal

12 maggio 2004 al 27 maggio 2004

Modifiche in vigore dal 1° Giugno 2004

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art.2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme, autonome o integrative di disposizione generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il **Regolamento di Polizia Urbana**.

Art.3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità del Regolamento Edilizio;
 - b) i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento: La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni:
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art.4 Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata dagli elementi che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere gli elementi nel caso specifico necessari, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione.

Art.5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e alle guardie ecologiche volontarie previste dalle leggi regionali.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statali, regionali e provinciali.

Art.6 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo della cassazione immediata del fatto illecito o dell'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in con-

siderazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, qualora lo stesso non provveda direttamente nei termini previsti dal verbale di contestazione. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. Il Sindaco ha facoltà di richiedere lo svolgimento di attività che perseguano il fine indicato all'art.1, anche in sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e sanzione.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art.7 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Territorio Comunale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) ove non si sia autorizzati, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere, compreso il lancio di palle di neve, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se e/o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Responsabile del servizio;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

- i) compiere operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico, lungo corsi d'acqua, canali e fossati ;
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati e dei canali , eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi senza autorizzazione;
- o) ostruire con veicolo o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone , o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) gettare oggetti accesi o comunque che possono sviluppare incendi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- s) accendere fuochi, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, senza che il fumo sia immesso in apposita conduttura.
- t) dare sfogo al fumo di camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case.
- u) usare combustibili che possano emanare esalazioni insalubri o moleste.
- v) tenere accesi i motori dei veicoli quando la sosta si protrae oltre i due minuti, nei centri abitati, sia su suolo pubblico che privato.

Art.8 Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione. In deroga è ammessa l'occupazione del suolo pubblico per il conferimento dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata di rifiuti con il metodo "porta a porta", secondo tempi e modalità dettati da specifiche disposizioni;
 - b) utilizzare abitazioni, balconi, terrazzi o cortili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, con pericolo per l'igiene o causando molestie salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture , verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso aree aperte al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o comunque gettare acqua, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) installare od usare luci che causino abbagliamento a chi percorre le strade;
2. Il Responsabile del servizio, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art.9 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, abbandonare o deporre qualsiasi rifiuto liquido o solido sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più famiglie.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetto o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i cestelli di cui al comma 6, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante delle parti comuni, compresi i portici ed i marciapiedi, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani se con questi compatibili.

Art.10 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti solidi urbani indifferenziati devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata e per le quali non sia prevista la raccolta con il metodo "porta a porta" devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori, compresi quelli per la raccolta di indumenti, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori stessi.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata o con altre modalità previste dall'Amministrazione.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. La documentazione attestante detto conferimento deve essere conservata per tutta la durata del cantiere ed esibita agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Il comune può organizzare forme diverse di conferimento per piccoli quantitativi di macerie derivanti da lavori in economia.
7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, e per la raccolta differenziata o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art.11 Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scioglimento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza fino al suolo e non debbono spargere l'acqua su banchine e marciapiedi.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori nel rispetto del comma 1.
7. L'obbligo stabilito all'art.9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.12 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione sia ai fini statici che estetici.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco o il Responsabile del servizio, secondo le rispettive competenze, ordinano ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate.

Art.13 Tende su facciate di edifici

1. E' consentito l'installazione di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile.
3. La collocazione di tende relative ad attività commerciali è disciplinata da apposito regolamento.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.14 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nelle aree verdi è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole fiorite ed erbose.
2. Apposito regolamento, disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art.15 Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami

per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla strada.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.9, comma 8, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONE

Art.16 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici e i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono rilasciate dal Responsabile del servizio previa valutazione della compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene di sicurezza e quiete pubblica. Quando l'autorizzazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza dovrà essere valutata con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3:
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria:

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art.17 Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.16 si distinguono in:
 - a) **occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo o benefico;
 - b) **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con l'eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo;
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato, se rimane aperto al pubblico, deve essere mantenuto pulito e sgombrato dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art.18 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegati gli elementi relativi a modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, allo stesso luogo per lo stesso periodo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori che deve essere indicato nella richiesta di cui al comma 1, deve essere sempre presente o comunque

facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati.

Art.19 Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante con relative strutture di alloggio degli addetti è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art.20 Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale. Qualora siano presentate più richieste riguardanti la medesima via o isolato, le stesse dovranno essere coordinate. I concessionari dovranno mantenere in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art.21 Occupazione con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia fiscale sulla pubblicità.

Art.22 Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utili-

tà, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire il rilascio dell'autorizzazione e, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Responsabile del servizio può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono e telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità e garantendo l'accesso ai frontisti.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni impartite sulla manomissione del suolo pubblico ed il suo ripristino.

Art.23 Occupazioni per l'attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa e i veicoli che vi stazionano debbono avere la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art.24 Occupazione per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'originale, pure vistato, al competente ufficio tributi per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art.25 Occupazione di altra natura

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art.26 Occupazione per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.16, comma 3.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

Art. 26 bis

- chiunque intende iniziare ad esercitare un'attività industriale o artigianale, ovvero trasferire, ampliarla o modificare sostanzialmente un'attività già esistente, fatte salve le norme di legge specifiche, deve comunicarlo al Sindaco almeno 30 giorni prima di dare corso a quanto su esposto, fornendo al Comune le indicazioni richieste, anche al fine di verificare la compatibilità dell'attività stessa.

Sono escluse dall'obbligo di cui al primo comma le attività artigiane al servizio della persona con non più di 3 dipendenti.

Al fine di programmare e gestire i servizi e le infrastrutture occorrenti il Comune tiene apposito registro delle attività produttive esistenti sul territorio

- chiunque viola la presente disposizione è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie da €25 a € 250.

Art.27 Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile sia pubblico che adibito ad uso pubblico può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di criteri tecnico-estetici compatibili con il sito e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si deve presentare opportuna istanza al Sindaco corredata da idonei elementi per individuare il sito e le caratteristiche del dehors.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art.28 Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art.29 Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0.70 dal filo del fabbricato.
2. Possono essere esposti solo generi alimentari confezionati ed essere posizionati ad una altezza da terra non inferiore di un metro.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art.30 Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità individuate e determinate con provvedimento del Responsabile del servizio;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

- f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
- g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, comprese le strade che li attraversino. In essi, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
- h) Il Sindaco o il Responsabile del servizio, con proprie ordinanze, potranno vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art.31 Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.32 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali, Aziende Sanitarie Locali e l'Arpa, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti o mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità delle attività esercitate con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organismi di cui al comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per l'ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art.33 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico dalle ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le 22 e le ore 6 è subordinata a specifica autorizzazione del Sindaco, previo preventivo parere degli organismi tecnici e comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dall'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art.34 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, e non devono comunque arrecare disturbo nelle restanti ore.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art.35 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 2.

Art.36 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui al comma seguente.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. I limiti orari del comma 4. si applicano anche ai lavori di giardinaggio e di coltivazione eseguiti nel centro abitato che comportano l'uso di attrezzature rumorose.

Art.37 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art.38 Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale

acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.39 Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art.40 Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art.41 Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art.42 Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art.43 Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al

guinzaglio e, se di grossa taglia o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 metri.

3. Nei luoghi e nei locali privati, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, ove in tal modo per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
4. La detenzione dei cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq. per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono provvedere alla rimozione delle deiezioni dai marciapiedi e da ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. I cani, nella zona di salvaguardia del torrente Sangone, devono essere condotti al guinzaglio, con l'eccezione dei cani da caccia durante l'esercizio della medesima.

Art.44 Trasporto di animali sui mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali sui mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art.45 Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misura di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti territorio cittadino.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art.46 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art.47 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme del Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art.48 Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore.
2. Nei condomini in cui le buche per la corrispondenza non siano accessibili dalla pubblica via, all'amministratore è fatto obbligo di installarne una accessibile. A cura dello stesso la corrispondenza ivi depositata sarà messa nelle buche dei destinatari.

TITOLO VII NORME FINALI

Art.49 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, ed esperite le procedure previste dal vigente Statuto Comunale.

Art.50 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 23 del 27/08/61 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art.51 Diffusione

1. Una copia del Regolamento viene depositata negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta, possono prenderne visione o ottenerne copia;
2. Copia del Regolamento è inviata ai Responsabili dei servizi comunali

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

art.7 - Comportamenti vietati		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1			
lett.	a) - b) - c) rimuovere – h) lanciare da veicoli - n) ostruire o deviare - o) impedire l'utilizzazione o superamento della barriere architettoniche	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
lett.	c) – manomettere o imbrattare - m) manomettere o rompere - p) - q)	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00
lett.	d) - e) - h) collocare sui veicoli i) - m) spostare o insudiciare - n) versare solidi o liquidi – s) - t) - u) - v)	€ 25,00 / 154,00	€ 50,00
lett.	c) - uso improprio - f) - g) - l) - r)	€25,00 / 108,00	€ 36,00
lett.	o) - ostruire con veicoli	(codice della strada)	

art.8 - Altre Attività Vietate		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1			
lett.	a) - c) - f)	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00
lett.	b) - d) - e)	€25,00 / 108,00	€ 36,00
Comma 2		€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.9 - Nettezza del suolo e dell'abitato		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Commi 1. - 4. - 5. - 6. - 8.		€ 25,00 / 206,00	€ 50,00
Commi 2.- 3. - 10.		€ 38,00 / 309,00	€ 76,00
Comma 9.		€ 64,00 / 464,00	€ 128,00

art.10 – Rifiuti	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Commi 1. - 4. - 7. rendere impossibile la raccolta	<i>€ 25,00 / 206,00</i>	<i>€ 50,00</i>
Comma 2.	<i>€ 25,00 / 108,00</i>	<i>€ 36,00</i>
Commi 3. - 5. - 6.	<i>€ 38,00 / 309,00</i>	<i>€ 76,00</i>
Comma 7. parcheggiare	(codice della strada)	

art.11 - Sgombero neve	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Commi 1. - 3. - 4. - 7. - 8.	<i>€ 25,00 / 206,00</i>	<i>€ 50,00</i>
Commi 2. - 5.	<i>€ 38,00 / 309,00</i>	<i>€ 76,00</i>

art.12 - Manutenzione delle facciate di edifici	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	<i>€ 103,00 / 464,00</i>	<i>€ 154,67</i>

art.13 - Tende su facciate di edifici	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	<i>€ 103,00 / 464,00</i>	<i>€ 154,67</i>

art.14 – Divieti		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1			
lett.	c) con veicoli non a motore - d)	<i>€ 25,00 / 108,00</i>	<i>€ 36,00</i>
lett.	a) danni lievi	<i>€ 25,00 / 206,00</i>	<i>€ 50,00</i>
lett.	b)	<i>€ 38,00 / 309,00</i>	<i>€ 76,00</i>
lett.	a) danni gravi	<i>€ 64,00 / 464,00</i>	<i>€ 128,00</i>
lett.	c) con veicoli a motore o rimorchio	<i>€ 103,00 / 464,00</i> (oltre alla Sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente)	<i>€ 154,67</i>

art.15 - Disposizioni sul verde privato		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg
		(codice della strada)	
comma 4.		<i>€ 64,00 / 309,00</i>	<i>€ 103,00</i>

art.16 - Disposizioni generali		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
		<i>€ 64,00 / 464,00</i>	<i>€ 128,00</i>
comma 1. (se l'occupazione non supera i 2 mq.)		<i>€ 25,00 / 206,00</i>	<i>€ 50,00</i>

art.17 - Specificazioni		Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
comma 3.		<i>€ 51,00 / 413,00</i>	<i>€ 102,00</i>

art.18 - Occupazione per manifestazioni	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	<i>€ 77,00 / 516,00</i>	<i>€ 155,00</i>
Comma 4.	<i>€ 38,00 / 309,00</i>	<i>€ 76,00</i>
Comma 5. (quando espressamente previsto nell'auto-rizzazione)	<i>€ 64,00 / 464,00</i>	<i>€ 128,00</i>

art.19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	<i>€ 103,00 / 464,00</i>	<i>€ 154,67</i>

art.20 - Occupazioni con elementi di arredo	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1. - 2.	<i>€ 25,00 / 206,00</i>	<i>€ 50,00</i>

art.21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 2.	<i>€ 51,00 / 309,00</i>	<i>€ 102,00</i>

art.22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	<i>€ 103,00 / 464,00</i>	<i>€ 154,67</i>

art.23 - Occupazione per attività di riparazione dei veicoli	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	<i>€ 64,00 / 464,00</i>	<i>€ 128,00</i>
Comma 1. (se non opportunamente segnalata)	<i>€ 25,00 / 108,00</i>	<i>€ 36,00</i>
Comma 3. - 4.	<i>€ 25,00 / 206,00</i>	<i>€ 50,00</i>

art.24 - Occupazione per traslochi	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Comma 3.	€ 25,00 / 108,00	€ 36,00

art.25 - Occupazione di altra natura	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00 (qualora l'occupazione non sia superiore a 2 mq. la sanzione è ridotta del 50%)	€ 128,00
Comma 3.	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.26 - Occupazione per comizi e raccolta di firme	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

Art. 26 bis.	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	€ 25,00 / 250,00	€ 50,00

art.27 - Occupazione con dehor	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Comma 3.	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00

art.28 - Occupazione per temporanea esposizione	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Comma 2.	(legge 112 / 91)	

art.29 - Occupazione per esposizioni di merci	Sanzione da / a	Pagamento in mi- sura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Commi 2. - 3. - 4.	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.30 - Commercio in forma itinerante	Sanzione da / a	Pagamento in mi- sura ridotta entro 60gg.
	(legge 112 / 91)	
Comma 1.		
lett. b) - g)	€ 103,00 / 464,00	€ 154,67
lett. a) - c) - d) - e) - f) - g) (con veicoli diversi da quelli omologati per vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ecc.)	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00

art.31 - Mestieri girovagli	Sanzione da / a	Pagamento in mi- sura ridotta entro 60gg.
	(T.U.L.P.S.)	

art.32 - Disposizioni generali	Sanzione da / a	Pagamento in mi- sura ridotta entro 60gg.
	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00

art.33 - Lavoro notturno	Sanzione da / a	Pagamento in mi- sura ridotta entro 60gg.
	€ 103,00 / 464,00	€ 154,67

art.34 - Spettacoli e trattenimenti	Sanzione da / a	Pagamento in mi- sura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Comma 2.	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00

art.35 - Circoli privati	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Comma 2.	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00

art.36 - Abitazioni private	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.37 - Strumenti musicali	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.38 - Dispositivi acustici antifurto	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	(codice della strada)	
Comma 2.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00

art.39 - Tutela degli animali domestici	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1. - 2.	(art.727 Codice Penale)	
Comma 3.	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00
Comma 3. se con veicolo a motore	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00

art.40 - Protezione della fauna selvatica	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 2.	(Normativa Regionale)	
Comma 3. (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi)	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00

art.41 - Divieti specifici	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 64,00 / 464,00	€ 128,00
Comma 2.	(art.727 Codice Penale)	

art.42 - Animali molesti	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.43 - Mantenimento dei cani	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Commi 1. - 4.	(legge regionale n. 34 / 93)	
Comma 2. (sprovvisti di guinzaglio) - 6.	€ 25,00 / 108,00	€ 36,00
Commi 2. (se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola) -3. - 5. - 6. - 7. - 9.	€ 25,00 / 206,00	€ 50,00

art.46 - Esposizione dei prezzi	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 38,00 / 413,00	€ 76,00

art.47 - Servizi igienici	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Comma 1.	€ 103,00 / 464,00	€ 154,67

art.58 - Amministrazione degli stabili	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
Commi 1. - 2.	€ 38,00 / 309,00	€ 76,00

	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60gg.
comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una Sanzione e che non costituiscono violazione di norma speciale	€ 25,00 / 108,00	€ 36,00

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART.1 FINALITÀ	1
ART.2 OGGETTO E APPLICAZIONE	1
ART.3 DEFINIZIONI	1
ART.4 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	2
ART.5 VIGILANZA	2
ART.6 SANZIONI	2
TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	3
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.....	3
ART.7 COMPORTAMENTI VIETATI.....	3
ART.8 ALTRE ATTIVITÀ VIETATE.....	4
ART.9 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	5
ART.10 RIFIUTI.....	5
ART.11 SGOMBERO NEVE	6
SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	7
ART.12 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	7
ART.13 TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI	7
SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	7
ART.14 DIVIETI.....	7
ART.15 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	7
TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	8
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONE	8
ART.16 DISPOSIZIONI GENERALI	8
ART.17 SPECIFICAZIONI	9
SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE.....	9
ART.18 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI.....	9
ART.19 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	10
ART.20 OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO	10
ART.21 OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE	10
ART.22 OCCUPAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	10
ART.23 OCCUPAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI	11
ART.24 OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI.....	11
ART.25 OCCUPAZIONE DI ALTRA NATURA.....	11
ART.26 OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME	12
SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI.....	12

ART. 26 BIS

ART.27 OCCUPAZIONI CON DEHORS..... 12

ART.28 OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE 13

ART.29 OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE DI MERCI..... 13

ART.30 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 13

ART.31 MESTIERI GIROVAGHI..... 14

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 14

ART.32 DISPOSIZIONI GENERALI 14

ART.33 LAVORO NOTTURNO 14

ART.34 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI..... 15

ART.35 CIRCOLI PRIVATI 15

ART.36 ABITAZIONI PRIVATE 15

ART.37 STRUMENTI MUSICALI 15

ART.38 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO 15

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI..... 16

ART.39 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI..... 16

ART.40 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 16

ART.41 DIVIETI SPECIFICI 16

ART.42 ANIMALI MOLESTI 16

ART.43 MANTENIMENTO DEI CANI..... 16

ART.44 TRASPORTO DI ANIMALI SUI MEZZI PUBBLICI 17

ART.45 ANIMALI LIBERI..... 17

**TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI 17**

ART.46 ESPOSIZIONE DEI PREZZI..... 17

ART.47 SERVIZI IGIENICI..... 17

ART.48 AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI..... 18

TITOLO VII NORME FINALI 18

ART.49 ENTRATA IN VIGORE..... 18

ART.50 ABROGAZIONI 18

ART.51 DIFFUSIONE..... 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE..... 19